

COMUNICATO ALIQUOTE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2011

Con risoluzione n. 13 del 10 dicembre 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 1 comma 226 della L.24/12/2007 n.244, riguardante la riparametrazione delle aliquote IRAP e, al paragrafo 3, ha precisato che tale meccanismo trova applicazione anche quando le variazioni di aliquote sono state determinate per effetto dell'applicazione dell'art.1, comma 174 della L.30/12/2004 n.311 e s.m.i., al fine di garantire uniformità di trattamento fiscale indipendentemente dalla regione di esercizio dell'attività produttiva.

La L.23 dicembre 2009 n.191 all'art 2, comma 80, prevede che *“Per la regione sottoposta al Piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento per l'intera durata del Piano, della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,.....”*.

Il comma 87 del medesimo articolo prevede che *“le disposizioni di cui al comma 80.....si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il Piano di rientro.”*.

Pertanto, per quanto sopra riportato, per la Regione siciliana **l'aliquota ordinaria IRAP per l'anno d'imposta 2011 è del 4,82%**, fatti salvi comunque i regimi di esenzione, ai sensi dell'art.1, comma1, lett. b) della L.R.2 maggio 2007 n.12 .

Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs.30 febbraio 2001 n.165 rimane invariata l'aliquota dell'**8,5%**.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al sito Internet dall'Agenzia delle Entrate, **istruzioni Irap 2012 (bozza del 11/01/2012), appendice pag. 94**, ove sono riportate le agevolazioni e le maggiorazioni vigenti nella Regione Siciliana.

Relativamente all'**Addizionale regionale all'IRPEF**, occorre precisare quanto segue.

- In Sicilia, **l'addizionale regionale all'IRPEF**, ai sensi della L.R.2 maggio 2007 n.12 art.1, comma1, lett. a) è **stata fissata all'1,40%**, con decorrenza dall'anno d'imposta 2008.
- Ai sensi dell' art.28 del D.L 6.12.2011, n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n.214 **l'aliquota base**, la cui disciplina è riservata allo Stato, è **stata innalzata, dello 0,33%**, a decorrere dall'anno d'imposta 2011, passando dallo 0,90% all'**1,23%** ; detto incremento, per espressa affermazione di cui al comma 2 dell'articolo citato, si applica anche alle Regioni a statuto speciale.
- Successivamente, il legislatore statale nell'art. 29, comma 14, del D.L. 29/12/2011, n.216 ha precisato che: *“... le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base del 1,23 per cento.”*.

Pertanto, per effetto degli automatismi legislativi statali, l'aliquota complessiva dell'**Addizionale regionale all'Irpef** applicabile in **Sicilia**, ai sensi del combinato disposto delle norme sopracitate, è **rideterminata all'1,73%** con decorrenza dall'anno d'imposta 2011.